

Convenzione concernente le esposizioni internazionali²

Conchiusa a Parigi il 22 novembre 1928
Approvata dall'Assemblea federale il 12 marzo 1930
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 17 dicembre 1930³
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 1931
(Stato 5 luglio 2017)

I sottoscritti plenipotenziari

dei Governi qui appresso enumerati, riuniti in conferenza a Parigi dal 12 al 22 novembre 1928,

hanno, di comune accordo e con riserva della ratificazione, convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Definizioni

Art. 1

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano soltanto alle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute.

È considerata come esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta qualsiasi manifestazione, sotto qualunque denominazione, alla quale vengano invitati in via diplomatica paesi esteri, che abbia, in generale, carattere periodico, il cui scopo principale sia quello di dimostrare i progressi fatti dai differenti paesi in uno o più rami della produzione, e in cui, di massima, non venga fatta distinzione tra comperatori e visitatori per l'entrata nei locali dell'esposizione.

Non sono soggette alle disposizioni della presente Convenzione:

1. le esposizioni che durino meno di tre settimane;
2. le esposizioni scientifiche organizzate in occasione di congressi internazionali, a condizione che la loro durata non oltrepassi quella prevista al N. 1;
3. le esposizioni di belle arti;
4. le esposizioni organizzate da un solo paese in un altro paese, su invito di quest'ultimo.

CS 14 321; FF 1929 II 33 ediz. ted. 33 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Nel suo insieme, la presente Conv. è solamente applicabile per la Svizzera nei suoi rapporti con le parti contraenti che non fanno parte del prot. d'emendamento del 30 nov. 1972 (RS 0.945.113). Vedi la lista degli stati contraenti della Conv. e del Prot.

³ RU 47 13

I paesi contraenti sono d'accordo di rifiutare alle esposizioni internazionali, cui si applica la presente Convenzione, che non soddisfino agli obblighi che si sono previsti, il patronato e le sovvenzioni di Stato, nonché tutti gli altri vantaggi previsti ai titoli III, IV e V qui appresso.

Art. 2⁴

Un'esposizione è generale allorchè comprende i prodotti dell'attività umana appartenenti a più rami della produzione, o è organizzata in modo da far rilevare l'insieme dei progressi conseguiti in un determinato dominio, come l'igiene, le arti applicate, l'agio moderno, lo sviluppo coloniale, ecc.

Essa è speciale allorchè non interessa che una sola scienza applicata (elettricità, ottica, chimica, ecc.); una sola tecnica (tessitura, fonderia, arti grafiche, ecc.); una sola materia prima (cuoio e pelli, seta, nichelio, ecc.); un solo bisogno elementare (riscaldamento, alimentazione, trasporti, ecc.). Essa non deve comprendere padiglioni nazionali.

Per cura dell'ufficio internazionale previsto all'articolo 10 sarà stabilita una classificazione delle esposizioni la quale servirà di base per determinare le professioni e gli oggetti che possono essere accolti da una esposizione speciale in virtù del capoverso precedente. Questa classificazione potrà essere riveduta ogni anno.

Art. 3⁵

Durata delle esposizioni. La durata delle esposizioni internazionali non deve essere superiore a sei mesi. Questa durata è fissata al momento dell'iscrizione dell'esposizione e, in seguito, potrà essere prolungata dall'ufficio, solamente in casi di forza maggiore derivanti da avvenimenti accaduti nel corso dell'esercizio, come incendi, inondazioni, disordini sociali, che hanno per effetto di rendere impossibile l'apertura dell'esposizione alla data ufficiale prevista, o di intralciare il suo normale svolgimento durante il tempo ad essa assegnato. L'ufficio esamina la domanda di prolungamento presentata dallo Stato che organizza l'esposizione.

Titolo II Frequenza delle esposizioni

Art. 4^{6 7}

Frequenza delle esposizioni. La frequenza delle esposizioni internazionali contemplate dalla presente convenzione è regolata secondo le norme seguenti:

⁴ Nuovo testo giusta l'art. I del prot. del 10 mag. 1948, approvato dall'AF il 5 dic. 1950 e in vigore per la Svizzera dal 23 apr. 1951 (RU **1952** 207 206; FF **1950** I 753 ediz. ted. e fr.).

⁵ Nuovo testo giusta l'art. I del prot. del 10 mag. 1948, approvato dall'AF il 5 dic. 1950 e in vigore per la Svizzera dal 23 apr. 1951 (RU **1952** 207 206; FF **1950** I 753 ediz. ted. e fr.).

⁶ Nuovo testo giusta l'art. I del prot. del 10 mag. 1948, approvato dall'AF il 5 dic. 1950 e in vigore per la Svizzera dal 23 apr. 1951 (RU **1952** 207 206; FF **1950** I 753 ediz. ted. e fr.).

⁷ Per il nuovo tenore di questo art. vedi il prot. del 16 nov. 1966 (vedi l'all. qui appresso), il quale non è stato firmato da tutte le parti contraenti (vedi il campo d'applicazione qui appresso).

Le esposizioni generali sono distinte in due categorie:

Prima categoria: le esposizioni, generali che importano, per i paesi invitati, l'obbligo di costruire dei padiglioni nazionali;

Seconda categoria: le esposizioni generali che non permettono a nessun paese invitato di costruire un padiglione.

Per l'organizzazione delle esposizioni internazionali il mondo è suddiviso nelle tre zone seguenti: la zona dell'Europa, la zona delle due Americhe e una terza zona per il resto del mondo. I paesi il territorio dei quali si estende in due zone devono scegliere quella in cui desiderano essere classificati.

In uno stesso paese, non può essere organizzato, durante un periodo di quindici anni, più di una esposizione generale di prima categoria; un intervallo di dieci anni deve separare due esposizioni generali di qualsiasi categoria.

Un paese contraente può organizzare la partecipazione ad una esposizione generale di prima categoria solo allorché questa esposizione segua almeno sei anni dopo l'esposizione generale di prima categoria precedente nella stessa zona o almeno due anni dopo in qualsiasi zona. Esso non può organizzare la partecipazione a una esposizione generale di seconda categoria che allorché essa è separata dall'esposizione generale che l'ha preceduta da un intervallo di due anni nella stessa zona e di un anno in qualsiasi altra zona. Questi due intervalli sono portati rispettivamente a quattro e a due anni allorché si tratta di esposizioni della stessa natura.

I termini provvisti al paragrafo precedente sono applicati senza far distinzione tra esposizioni organizzate da un paese aderente o no alla convenzione.

Sul territorio dei paesi contraenti non possono essere tenute contemporaneamente esposizioni speciali della stessa natura. È obbligatorio, un termine di cinque anni affinché esse possano essere ripetute nello stesso paese. Tuttavia l'ufficio internazionale delle esposizioni può ridurre eccezionalmente quest'ultimo termine sino a un minimo di tre anni, allorché ritiene che questo termine è giustificato dalla rapida evoluzione di questo o quell'altro ramo della produzione. La stessa riduzione del termine può essere concessa alle esposizioni che tradizionalmente in certi paesi si tengono già a intervalli inferiori a cinque anni.

Esposizioni speciali di natura differente non possono aver luogo in uno stesso paese a meno di tre mesi d'intervallo.

I termini menzionati nel presente articolo decorrono dalla data di apertura effettiva dell'esposizione.

Art. 5

Il paese contraente sul territorio del quale è organizzata un'esposizione in conformità delle disposizioni della presente Convenzione deve, riservato l'art. 8 qui appresso, presentare per via diplomatica un invito ai paesi esteri:

tre anni prima, quando trattasi di esposizioni generali della prima categoria;

due anni prima, per le esposizioni generali della seconda categoria;

un anno prima, per le esposizioni speciali.

Nessun Governo può organizzare un'esposizione internazionale o concederle il suo patronato se non è stato fatto l'invito diplomatico menzionato.

Art. 6

Allorchè diversi paesi sono in gara tra loro per l'organizzazione di un'esposizione internazionale, essi si scambieranno reciprocamente le loro vedute allo scopo di stabilire quale è il paese cui sarà concesso il privilegio dell'organizzazione.

Qualora non potessero giungere ad un accordo, essi chiederanno l'arbitrato dell'ufficio internazionale, che terrà conto delle considerazioni invocate e specialmente delle ragioni speciali di carattere storico o morale, del periodo scorso a contare dall'ultima esposizione e del numero delle manifestazioni già organizzate dai paesi concorrenti.

Art. 7

Allorchè un'esposizione che abbia le caratteristiche delle manifestazioni definite nell'art. 1 viene organizzata da un paese che non aderisce alla presente Convenzione, i paesi contraenti, prima di accettare l'invito a questa esposizione, chiederanno il parere dell'Ufficio internazionale.

Essi non daranno la loro adesione all'esposizione ideata se essa non dà le garanzie che si esigono dalla presente Convenzione o almeno garanzie sufficienti. Qualora un'esposizione organizzata da un paese contraente cada nel periodo di tempo di un'esposizione organizzata da un paese non contraente, gli altri paesi contraenti daranno la preferenza, salvo circostanze eccezionali, alla prima.

Art. 8

I paesi che intendono organizzare un'esposizione prevista dalla presente Convenzione, sei mesi almeno prima dei termini per l'invito fissati nell'art. 5 devono presentare all'Ufficio internazionale una domanda, per ottenere la registrazione di questa esposizione. La domanda deve indicare il titolo dell'esposizione e la sua durata; essa sarà accompagnata dalla classificazione, dal regolamento generale, dal regolamento della giuria e da tutti i documenti circa i provvedimenti presi a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle costruzioni, della proprietà industriale ed artistica e per soddisfare agli obblighi previsti nei titoli IV e V. L'Ufficio concede la registrazione solo se l'esposizione soddisfa alle condizioni della presente Convenzione.

Nessun paese contraente accetterà l'invito a partecipare a un'esposizione contemplata dalla presente Convenzione se l'invito non fa menzione che è stata concessa la registrazione.

Tuttavia i paesi contraenti che hanno ricevuto questo invito restano completamente liberi di non partecipare a un'esposizione organizzata in conformità delle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 9

Allorchè un paese rinunci a organizzare un'esposizione ch'esso aveva ideato e di cui aveva ottenuto la registrazione, l'Ufficio internazionale deciderà circa la data alla quale esso potrà essere ammesso a concorrere di nuovo con altri paesi per l'organizzazione di un'altra esposizione.

Titolo III Ufficio internazionale delle esposizioni**Art. 10⁸**

È istituito un Ufficio internazionale delle esposizioni il quale è incaricato di vigilare sull'applicazione della Convenzione. L'Ufficio comprende un consiglio di amministrazione, assistito da una commissione classificatrice, e un direttore di cui la nomina e le attribuzioni sono fissate dal regolamento previsto all'articolo seguente.

La prima riunione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale sarà convocata a Parigi dal Governo della Repubblica Francese nell'anno che seguirà l'entrata in vigore della Convenzione. Durante questa riunione il consiglio stabilirà la sede dell'Ufficio internazionale ed eleggerà il suo direttore.

Allorchè il posto di direttore è vacante, il consiglio dell'ufficio internazionale delle esposizioni elegge, a maggioranza assoluta, un direttore che abbia la cittadinanza di un paese aderente alla convenzione. Il direttore è nominato per un numero d'anni stabilito dal regolamento interno. La sua retribuzione è fissata dal Consiglio su proposta della commissione del bilancio.⁹

Art. 11

Il consiglio d'amministrazione è composto di membri designati dai paesi contraenti in ragione di uno a tre per paese. Esso è autorizzato ad aggregarsi, a titolo consultivo, due o tre membri della Camera di commercio internazionale, designati da questa Camera stessa.

Il consiglio statuisce su tutte le questioni per le quali la presente Convenzione gli attribuisce competenza; esso discute e adotta i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento interno dell'Ufficio internazionale. Esso stabilisce il preventivo delle entrate e delle uscite, controlla e approva i conti.

Art. 12

Ciascun paese, qualunque sia il numero dei suoi delegati, dispone di un voto in seno al consiglio. Ogni paese può affidare la sua rappresentanza alla delegazione di un altro paese, il quale, in questo caso dispone di un numero di voti uguale al numero

⁸ Introdotta dall'art. I del prot. del 10 mag. 1948, approvato dall'AF il 5 dic. 1950 e in vigore per la Svizzera dal 23 apr. 1951 (RU 1952 207 206; FF 1950 I 753 ediz. ted. e fr.).

⁹ Introdotta dall'art. I del prot. del 10 mag. 1948, approvato dall'AF il 5 dic. 1950 e in vigore per la Svizzera dal 23 apr. 1951 (RU 1952 207 206; FF 1950 I 753 ediz. ted. e fr.).

dei paesi che rappresenta. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di due terzi dei paesi rappresentati nel consiglio.

Il voto ha luogo a maggioranza assoluta, salvo i casi seguenti:

1. adozione del regolamento;
2. aumento del preventivo;
3. rifiuto di una domanda presentata da un paese contraente, o ammissione di una domanda allorchè più paesi si trovano in gara fra loro;
4. permesso di tenere un'esposizione generale per una durata superiore a sei mesi.

Per questi quattro casi è necessaria la maggioranza di due terzi dei paesi rappresentati all'Ufficio internazionale.

Art. 13

La commissione classificatrice è composta dei rappresentanti di dodici paesi contraenti, nominati dal loro Governo.

Metà di questi paesi è designata dall'Ufficio internazionale; l'altra metà è distribuita per turno in condizioni determinate dal regolamento dell'Ufficio.

La commissione può aggregarsi, a titolo consultivo, uno o due membri della Camera di commercio internazionale, designati dalla stessa Camera.

Questa commissione sottopone all'approvazione del consiglio d'amministrazione la classificazione prevista all'art. 2 e le modificazioni che vi potranno essere fatte. Per l'applicazione dei termini previsti all'art. 4, essa dà il suo parere allorchè trattasi di decidere se una esposizione soggetta a registrazione è speciale o generale e se, nonostante la sua denominazione e la sua classificazione, essa non è della stessa natura di un'esposizione precedente o di un'esposizione speciale che si organizza alla stessa data.

Art. 14

Il bilancio preventivo dell'Ufficio è provvisoriamente fissato a 4000 lire sterline. Le spese dell'Ufficio sono a carico dei paesi contraenti di cui le quote di contributo sono determinate nella maniera seguente: la quota dei paesi membri della Società delle Nazioni è determinata in proporzione del contributo che questi paesi versano alla Società delle Nazioni. Salvo il caso di aumento del bilancio fissato sopra, la quota del paese maggiormente gravato non può sorpassare 500 lire sterline. I paesi che non sono membri della Società delle Nazioni designano, tenendo conto del loro incremento economico, un paese membro della Società delle Nazioni e la loro quota è uguale a quella del paese così designato.

Il consiglio di amministrazione può inoltre autorizzare la riscossione di altre entrate a compenso dei servizi resi ad associazioni o a privati.

Titolo IV Obblighi del paese che invita e dei paesi partecipanti

Art. 15

Il Governo che invita a un'esposizione internazionale deve nominare un commissario governativo o un delegato incaricato di rappresentarlo e di garantire l'esecuzione degli impegni presi di fronte ai partecipanti esteri. Il commissario o il delegato deve inoltre prendere tutti i provvedimenti utili per la salvaguardia materiale degli oggetti esposti.

Art. 16

I Governi dei paesi partecipanti devono nominare dei commissari o delegati per rappresentarli e vigilare affinché siano rispettati i regolamenti emanati in occasione della manifestazione.

Soltanto i commissari o delegati sono incaricati di regolare l'attribuzione o la distribuzione dei posti tra gli espositori nei padiglioni del loro paese e nelle sezioni nazionali.

Art. 17

In un'esposizione generale, l'amministrazione non può riscuotere tassa alcuna per riparti coperti o non coperti previsti nel programma dell'esposizione e attribuiti a ciascuno dei paesi partecipanti.

Art. 18

In tutte le esposizioni contemplate dalla presente Convenzione, gli oggetti provenienti dall'estero e soggetti a tasse doganali ed altre saranno ammessi in franchigia temporanea a condizione che siano riesportati. Un certificato dello speditore accompagnante le merci attesta il numero e la natura, le marche e il numero dei colli, nonché la denominazione commerciale dei prodotti, il peso, l'origine e il valore loro. Gli oggetti vengono sdoganati nei locali dell'esposizione, senza essere sottoposti a visita doganale al confine. Le disposizioni precedenti sono applicabili con riserva dei regolamenti doganali del paese che organizza l'esposizione.

Allorché secondo la legislazione nazionale del paese che invita, è necessaria una cauzione per ottenere la franchigia temporanea prevista nel paragrafo precedente, la cauzione data dal commissario di ciascun paese partecipante in nome dei suoi espositori sarà considerata come una garanzia sufficiente pel pagamento delle tasse doganali, degli altri diritti e tasse che graverebbero gli oggetti esposti che non fossero riesportati, nei termini fissati, dopo la chiusura dell'esposizione.

Sono escluse dal beneficio della franchigia temporanea delle tasse, le scorte di merci che non costituiscono campioni propriamente detti e che sono importate al solo scopo di essere messe in vendita durante l'esposizione.

In caso di distruzione totale o parziale degli oggetti esposti, l'espositore gode della franchigia:

1. se esso giustifica che la quantità mancante o gli oggetti deteriorati sono stati utilizzati per i servizi dell'esposizione o non possono più essere venduti perché soggetti a guastarsi rapidamente, e
2. se la tariffa doganale non prevede alcuna tassa d'entrata per gli oggetti deteriorati o inutilizzabili.

Questo beneficio non sarà concesso allorché gli oggetti avranno servito al consumo cui erano normalmente destinati.

Le giustificazioni previste al capoverso quarto sono presentate dal commissario o dal delegato del paese di cui è cittadino l'espositore; la decisione appartiene all'amministrazione del paese dove è tenuta l'esposizione.

Devono essere considerati come oggetti destinati all'esposizione in applicazione delle disposizioni che precedono:

1. i materiali di costruzione, anche se sono importati allo stato di materia prima destinata ad essere lavorata dopo giunta nel paese dove ha luogo l'esposizione;
2. gli attrezzi e i materiali di trasporto per i lavori dell'esposizione;
3. gli oggetti che servono alla decorazione interna dei locali, dei banchi o dei palchi degli espositori;
4. gli oggetti che servono da decorazione e da mobiglia per i locali destinati ai commissari o delegati dei paesi contraenti nonché il materiale d'ufficio destinato a loro uso;
5. gli oggetti o prodotti usati nelle installazioni e pel funzionamento delle macchine e degli apparecchi esposti;
6. i campioni necessari alla giuria per l'apprezzamento e il giudizio degli oggetti esposti, con riserva della presentazione di un certificato del commissario della sezione indicante la natura e la quantità degli oggetti consumati.

Vanno inoltre esenti da tasse:

1. i cataloghi, gli opuscoli stampati, i fogli d'affissione ufficiali, illustrati o no, pubblicati dal paese che partecipa all'esposizione;
2. i cataloghi, gli opuscoli stampati, i fogli d'affissione e tutte le altre pubblicazioni, illustrati o no, distribuiti gratuitamente dagli espositori degli oggetti forestieri nel recinto dell'esposizione e solo per la sua durata.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli oggetti che, in forza della legislazione del paese organizzatore, fanno parte di un monopolio di Stato, o la cui vendita è vietata, o disciplinata da una licenza, salvo le condizioni prescritte dal Governo di questo paese. Tuttavia l'esposizione di questi prodotti resta permessa, con riserva delle misure di controllo allo scopo di vietarne la vendita.

Art. 19

Il regolamento di qualsiasi esposizione internazionale deve contenere una clausola che dia all'espositore il diritto di ritirare la sua dichiarazione di partecipazione, nel caso in cui si verificasse un aggravamento delle tasse applicabili ai prodotti di questo espositore dopo che abbia accettato di partecipare all'esposizione.

Art. 20

Chiusa l'esposizione, l'espositore, sempreché la legislazione del paese che accoglie l'esposizione non vi si opponga, può vendere e fornire i campioni esposti. In questo caso esso paga solo le tasse che sarebbero dovute in caso di importazione diretta.

Art. 21

In un'esposizione internazionale, non è lecito usare, per designare un gruppo o uno stabilimento, una denominazione geografica che si riferisca a un paese partecipante che qualora se ne abbia ottenuta l'autorizzazione dal commissario o dal delegato di questo paese.

In caso di non avvenuta partecipazione di paesi contraenti, tali divieti son pronunciati dall'amministrazione dell'esposizione su domanda del Governo interessato.

Art. 22

In un'esposizione non sono considerate come nazionali e, di conseguenza, non possono essere designate sotto questa denominazione, che le sezioni costituite sotto l'autorità di un commissario o di un delegato nominato in conformità degli art. 15 o 16 dal Governo del paese organizzatore o partecipante.

Art. 23

La sezione nazionale di un determinato paese non può comprendere che gli oggetti appartenenti a questo paese.

Tuttavia, col permesso del commissario o del delegato del paese interessato, vi può essere ammesso un oggetto appartenente ad altro paese a condizione che esso non serva che a completare l'istallazione e che sia senza influenza quanto all'attribuzione di un'onorificenza all'oggetto principale, e che, a questo titolo, non ottenga egli stesso onorificenza alcuna.

Sono considerati appartenere all'industria ed all'agricoltura di un dato paese, gli oggetti prodotti dal suo suolo, raccolti o fabbricati sul suo territorio.

Art. 24

Salvo disposizioni contrarie della legislazione del paese organizzatore, di massima, in un'esposizione non deve essere concesso monopolio di qualsiasi natura. Tuttavia, l'amministrazione dell'esposizione potrà, se lo ritiene indispensabile, ammettere i monopoli seguenti: illuminazione, riscaldamento, sdoganamenti, manutenzione e

pubblicità nell'interno dell'esposizione. In questo caso essa dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

1. indicare l'esistenza di questo o di questi monopoli nel regolamento dell'esposizione e nel bollettino di adesione da firmarsi dagli espositori;
2. garantire agli espositori l'uso dei servizi monopolizzati, alle condizioni attualmente applicate nel paese;
3. non limitare in alcun caso i poteri dei commissari nelle loro rispettive sezioni.

Il commissario del paese organizzatore prenderà tutti i provvedimenti affinché le tariffe della mano d'opera stabilite nei paesi partecipanti non siano più elevate di quelle fissate per l'amministrazione del paese organizzatore.

Art. 25

Ciascun paese in cui abbia luogo un'esposizione si adopererà per ottenere dalle sue amministrazioni, compagnie, imprese ferroviarie, di navigazione o di aviazione, delle facilitazioni di trasporto, a profitto degli oggetti destinati a questa esposizione.

Art. 26

Ciascun paese farà uso di tutti i mezzi, che secondo la sua legislazione gli parranno più opportuni, per agire contro i promotori di esposizioni fittizie o di esposizioni alle quali i partecipanti sono dolosamente attratti da promesse, annunci o pubblicità menzogneri.

Titolo V Onorificenze

Art. 27

Il regolamento generale dell'esposizione dovrà indicare se, indipendentemente dai brevetti di partecipazione che possono sempre essere rilasciati, saranno concesse delle onorificenze agli espositori. Nel caso in cui fossero previste le onorificenze, la concessione loro può essere limitata a certe classi.

Prima dell'apertura dell'esposizione, gli espositori che vi prendono parte sia nelle sezioni sia nel loro padiglione nazionale, e che volessero partecipare al conseguimento di onorificenze ne faranno dichiarazione all'amministrazione dell'esposizione, per mezzo dei loro commissari o delegati.

I membri della giuria sono assolutamente esclusi dalla concessione delle onorificenze.

Art. 28

La partecipazione a un'esposizione è libera o soggetta a permesso d'ammissione.

La partecipazione è libera, allorchè tutti gli oggetti possono essere ammessi all'esposizione con la riserva che l'espositore abbia firmato a tempo debito la scheda di adesione e soddisfatto alle condizioni generali stabilite per questa adesione.

La partecipazione è soggetta a previo permesso di ammissione, allorchè il regolamento generale stabilisce che gli oggetti destinati ad essere esposti debbono soddisfare a certe condizioni speciali, quali la buona fabbricazione o l'originalità.

In questo caso il regolamento farà conoscere i procedimenti che il paese organizzatore avrà adottato per l'ammissione degli oggetti nella sua sezione nazionale, allo scopo di permettere ai paesi invitati di sapersi regolare, fermo restando che ogni paese ha la facoltà di applicare secondo il suo apprezzamento i procedimenti nominati.

Art. 29

L'apprezzamento e il giudizio sugli oggetti esposti sono affidati ad una giuria internazionale, costituita in conformità delle norme seguenti:

1. Ciascun paese è rappresentato nella giuria in proporzione della parte ch'esso prende nell'esposizione, tenendo soprattutto conto del numero degli espositori, non compresi i collaboratori e cooperatori, e della superficie ch'essi occupano.

Ogni paese ha diritto ad un giurato almeno in ognuna delle classi in cui sono esposti i suoi prodotti, salvo il caso in cui l'amministrazione dell'esposizione e il commissario o delegato del paese interessato sono d'accordo nel riconoscere che questa rappresentanza non è giustificata dall'importanza della sua partecipazione in questa classe.

Nessun paese può avere più di sette giurati in una stessa classe; tuttavia questa limitazione non è applicabile alle classi dell'alimentazione liquida e solida.

2. Le funzioni di giurato devono essere conferite a persone che possiedono le conoscenze tecniche necessarie.
3. I giurati non possono essere ammessi alle funzioni che col gradimento del loro Governo.
4. La giuria ha tre gradi di giurisdizione, o istanze.

Art. 30

Le onorificenze si dividono in cinque categorie:

1. gran premi,
2. diplomi d'onore,
3. medaglie d'oro,
4. medaglie d'argento,
5. medaglie di bronzo.

Inoltre, su proposta degli espositori cui furono conferite onorificenze, o dei membri della giuria, possono essere concessi dei diplomi ai loro collaboratori o cooperatori.

La qualità di membro della giuria può essere menzionata dal titolare di questa funzione in tutti i casi in cui gli espositori hanno il diritto di menzionare le loro onorificenze.

La qualificazione di «fuori concorso» è d'ora innanzi vietata tanto pei membri della giuria quanto per gli espositori che hanno chiesto di essere esclusi dal conferimento delle onorificenze.

Art. 31

L'elenco delle onorificenze concesse dall'esposizione sarà registrato presso l'Ufficio internazionale. Chi è in possesso di onorificenze non potrà far uso di esse che menzionando il nome esatto dell'esposizione dopo l'indicazione dell'onorificenza. Essi saranno autorizzati ad aggiungere a questa menzione il monogramma dell'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale delle esposizioni farà conoscere all'Ufficio internazionale della proprietà industriale a Berna, le esposizioni registrate e gli comunicherà l'elenco delle onorificenze concesse.

Art. 32

Per cura dell'Ufficio internazionale saranno stabiliti dei regolamenti per servire da modello che fissino le condizioni generali della composizione e del funzionamento delle giurie e determinino il procedimento per la concessione delle onorificenze. Ai paesi organizzatori ne sarà raccomandata l'adozione.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 33

La presente Convenzione sarà ratificata.

- a) Ciascun Governo non appena sarà disposto a fare il deposito delle ratificazioni ne informerà il Governo francese. Allorchè sette Governi si saranno dichiarati disposti a fare il deposito, sarà proceduto al deposito menzionato e ciò nel corso del mese che segue il ricevimento dell'ultima dichiarazione da parte del Governo francese e nel giorno fissato da detto Governo.
- b) Le ratificazioni saranno depositate negli archivi del Governo francese.
- c) Il deposito delle ratificazioni sarà constatato con un processo verbale firmato dai rappresentanti dei paesi che vi prendono parte e dal ministro degli affari esteri della Repubblica francese.
- d) I Governi dei paesi firmatari che non saranno stati in grado di depositare i documenti di ratificazione nelle condizioni prescritte alla lett. a del presente articolo, potranno farlo ulteriormente per mezzo di notificazione scritta indi-

rizzata al Governo della Repubblica francese e accompagnata dal documento di ratificazione.

- e) Copia certificata conforme del processo verbale relativo al primo deposito di ratificazione e delle notificazioni menzionate nel capoverso precedente sarà immediatamente rimessa ai Governi che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, per cura del Governo francese e per via diplomatica. Nel caso previsto nel capoverso precedente, il Governo francese farà nello stesso tempo conoscere la data alla quale avrà ricevuto la notificazione.

Art. 34

- a) La presente Convenzione si applica di pieno diritto solo ai territori metropolitani dei paesi contraenti.
- b) Se un paese desidera metterla in vigore nelle sue colonie, nei suoi protettorati, territori d'oltre mare e territori sotto sovranità o sotto mandato, la sua intenzione sarà manifestata nell'istrumento stesso di ratificazione o sarà oggetto di una notificazione da farsi per iscritto al Governo francese e che sarà depositata negli archivi di questo Governo.

Qualora venga scelto questo procedimento, il Governo francese trasmetterà ai Governi dei paesi firmatari o aderenti, copia certificata conforme della notificazione indicando la data alla quale essa è stata ricevuta.

- c) Le esposizioni che non comprendono che i prodotti del territorio metropolitano e delle colonie, protettorati, territori d'oltre mare e territori sotto sovranità o sotto mandato, sono considerate come esposizioni nazionali, e di conseguenza non contemplate dalla presente Convenzione senza che vi sia da esaminare se la presente Convenzione sia stata estesa a questi territori.

Art. 35

- a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione i paesi che non l'abbiano firmata potranno aderirvi in qualsiasi epoca.
- b) A questo scopo, essi notificheranno, per iscritto e per via diplomatica al Governo francese la loro adesione, che sarà depositata negli archivi di questo Governo.
- c) Il Governo francese trasmetterà immediatamente ai Governi dei paesi firmatari ed aderenti copia certificata conforme della notificazione, indicando la data alla quale essa è stata ricevuta.

Art. 36

La presente Convenzione produrrà i suoi effetti, per i paesi contraenti che avranno partecipato al primo deposito delle ratificazioni, un mese dopo la data del processo verbale. Per i paesi che la ratificheranno ulteriormente o che vi aderiranno, nonchè per le colonie, protettorati, territori d'oltre mare e territori sotto sovranità o sotto mandato non menzionati negli strumenti di ratificazione, la Convenzione produrrà i

suoi effetti un mese dopo la data del ricevimento delle notificazioni previste negli art. 33, lett. d, 34, lett. b, 35, lett. b.

Art. 37

I paesi contraenti non possono denunciare la presente Convenzione prima che sia scorso un termine di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore.

La denuncia potrà essere fatta in qualsiasi tempo con notificazione indirizzata al Governo della Repubblica Francese. Essa produrrà i suoi effetti un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione. Copia certificata conforme della notificazione, con indicazione della data alla quale essa è stata ricevuta, sarà immediatamente trasmessa dal Governo della Repubblica Francese ai Governi dei paesi firmatari ed aderenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano parimente alle colonie, ai protettorati, territori d'oltre mare, territori sotto sovranità o sotto mandato.

Art. 38

Se in seguito a denunce della Convenzione, il numero dei paesi contraenti venisse ridotto a meno di sette, il Governo della Repubblica Francese convocherà subito una conferenza internazionale per convenire i provvedimenti da prendersi.

Art. 39

Il Governo della Repubblica Francese comunicherà parimente all'Ufficio internazionale copia di tutte le ratificazioni, adesioni e denunce.

Art. 40

La presente Convenzione potrà essere firmata a Parigi sino al 30 aprile 1929.

In fede di che, i plenipotenziari designati qui appresso hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese e di cui le copie certificate conformi saranno rimesse per via diplomatica a tutti i Governi dei paesi rappresentati alla conferenza di Parigi.

(Seguono le firme)

Protocollo

I plenipotenziari sottoscritti, riunitisi in data d'oggi, hanno emesso i voti seguenti che essi credono di dover specialmente raccomandare ai loro rispettivi Governi:

1° voto

La conferenza è stata chiamata a constatare la difficoltà di distinguere nettamente le esposizioni dalle fiere. Essa ritiene che l'applicazione della presente Convenzione non soddisferà pienamente che allorchè tutte le manifestazioni di presentazione di modelli e di campioni, di qualunque natura esse siano, saranno disciplinate con regolamenti.

La conferenza esprime il voto che la questione del disciplinamento delle fiere ed altre manifestazioni non contemplate dalla Convenzione venga studiata nei diciotto mesi che seguiranno alla firma della presente Convenzione, da una conferenza che preparerebbe una convenzione disciplinante queste diverse manifestazioni.

La conferenza esprime il voto che una commissione composta dei rappresentanti dei paesi i cui delegati sono stati chiamati a presiedere le commissioni e sottocommissioni della presente Convenzione, cioè: Francia, Germania, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Italia, Belgio, Brasile, Spagna, Giappone, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, alla quale sarà associata la Camera di commercio internazionale, venga convocata, a cura del Governo francese, per preparare un progetto di convenzione da sottoporre alla conferenza ideata.

Questa commissione, dopo aver nominato il suo presidente, consulterà le grandi organizzazioni economiche dei differenti paesi e le organizzazioni di fiere e farà un rapporto destinato a documentazione del testo ch'essa presenterà all'approvazione della futura conferenza.

A causa della connessione esistente tra le esposizioni e le fiere, questa commissione avrà la competenza di studiare i mezzi di applicazione della Convenzione concernente le esposizioni e preparare un progetto di regolamento dell'Ufficio internazionale da sottoporre al consiglio di amministrazione di questa istituzione.

2° voto

La conferenza esprime il voto che non si esiga imposta alcuna di carattere fiscale dall'espositore a causa dell'attività commerciale che svolge nel suo padiglione, a condizione tuttavia che questo espositore non faccia operazioni di vendita sul posto, ma che si limiti ad assumere ordinazioni.

3° voto

La conferenza esprime il voto che i dazi doganali non siano riscossi, durante i sei mesi che precedono l'apertura dell'esposizione e fino alla chiusura di essa, sugli oggetti atti ad essere esposti, e che non sia applicato alcun aumento di detti dazi su qualsiasi merce importata durante il termine di un anno dopo la chiusura dell'esposizione, in seguito ad ordinazioni prese e debitamente registrate presso il commissariato dell'esposizione.

4° voto

La conferenza esprime il voto che non siano ammessi all'esposizione gli oggetti e i prodotti recanti falsamente come indicazione di provenienza il nome di un paese, di una località o d'una città determinata, e che il rappresentante dei paesi interessati sia autorizzato a chiederne l'esclusione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto.

(Seguono le firme)

Protocollo di firma

I plenipotenziari sottoscritti si sono riuniti in data d'oggi allo scopo di procedere alla firma della Convenzione concernente le esposizioni internazionali.

La delegazione belga fa constatare che la presente Convenzione non si applica alle esposizioni per cui è già stato fatto un invito ufficiale, per via diplomatica, ai paesi stranieri e specialmente all'esposizione internazionale organizzata a Bruxelles nel 1935.

Le delegazioni dei Governi del Regno Unito della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda e dello Stato libero dell'Irlanda dichiarano di considerare che la Convenzione per il disciplinamento delle esposizioni internazionali, non concerne le esposizioni che potrebbero essere tenute da un membro della comunità britannica delle nazioni e la cui partecipazione fosse limitata agli altri membri della comunità britannica delle nazioni.

Al momento di procedere alla firma della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, la delegazione italiana tiene a precisare che la sua firma è data *ad referendum*, con riserva d'eventuali comunicazioni del suo Governo, specialmente per il fatto che sono state comprese nelle disposizioni della Convenzione le esposizioni scientifiche che abbiano una durata superiore a tre settimane e organizzate in occasione di congressi internazionali.

Al momento di procedere alla firma del Protocollo allegato alla Convenzione concernente le esposizioni internazionali, la delegazione italiana dichiara che non le è possibile aderire al 4° voto espresso in questo Protocollo, non avendo l'Italia aderito all'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 riveduto a Washington il 2 giugno 1911 concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci¹⁰.

La delegazione giapponese esprime il voto che l'invito diplomatico fatto dal paese organizzatore di un'esposizione speciale al Giappone sia mandato almeno un anno e mezzo prima, per tener conto della situazione geografica di questo paese¹¹.

¹⁰ Il 5 feb. 1951 l'Italia ha aderito all'Acc. di Madrid, riveduto a Londra il 2 giu. 1934, concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci (RS 0.232.111.12).

¹¹ Il Giappone ha firmato la Conv. ma non l'ha ratificata.

La delegazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti dichiara che, per l'applicazione della norma dell'art. 4 della Convenzione, giusta la quale le esposizioni speciali della stessa natura organizzate da uno stesso paese devono essere separate l'una dall'altra da un termine di almeno cinque anni, si riserva di tener conto separatamente di ciascuna delle sei repubbliche membri dell'Unione, cioè di quelle della Russia, dell'Ucraina, della Federazione Transcaucasiana, della Russia bianca, del Turkmenistan e dell'Uzbekistan.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto.

(Seguono le firme)

Protocollo¹² che modifica la Convenzione concernente le esposizioni internazionali

Concluso a Parigi il 16 novembre 1966
Approvato dall'Assemblea federale il 19 settembre 1967¹³
Entrato in vigore per la Svizzera il 10 novembre 1967

I Governi partecipanti al presente protocollo,

consapevoli che il termine minimo fra due esposizioni generali, qual è fissato nella convenzione del 22 novembre 1928 sulle esposizioni internazionali, nel testo modificato dal protocollo del 10 maggio 1948, (appresso «la Convenzione») è ormai ritenuto troppo esiguo rispetto alle elevate spese ed ai complessi preparativi richiesti dalla partecipazione a tali manifestazioni, e desiderosi di ridurre sollecitamente la frequenza delle predette esposizioni generali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L'articolo 4 della convenzione è abrogato e sostituito come segue:

Articolo 4, Frequenza delle esposizioni.

La frequenza delle esposizioni contemplate dalla presente convenzione è regolata secondo le norme seguenti:

1. Le esposizioni generali sono distinte in due categorie:

Prima categoria: le esposizioni generali che importano, per i paesi invitati, l'obbligo di costruire dei padiglioni nazionali;

Seconda categoria: le esposizioni generali per le quali non è permesso, a nessun paese, di costruire un padiglione nazionale.

2. In uno stesso paese, non può essere organizzato, durante un periodo di quindici anni, più di una esposizione generale di prima categoria; un intervallo di dieci anni deve separare due esposizioni generali di qualsiasi categoria.
3. Quanto alle esposizioni indette in paesi diversi, valgono gli intervalli qui elencati,
 - a. sei anni, per le esposizioni generali di prima categoria;
 - b. quattro anni, per quelle di seconda categoria e di uguale caratterizzazione;
 - c. due anni, per quelle di seconda categoria ma di differente caratterizzazione;
 - d. due anni fra esposizioni generali di prima e di seconda categoria.

¹² RU 1967 1654; FF 1967 I 329

¹³ RU 1967 1653

4. I termini previsti al paragrafo precedente sono applicati senza far distinzione tra esposizioni organizzate da un paese aderente o no alla convenzione.
5. Sul territorio dei paesi contraenti non possono essere tenute contemporaneamente esposizioni speciali della stessa natura. È obbligatorio un termine di cinque anni affinché esse possano essere ripetute nello stesso paese. Tuttavia l'Ufficio internazionale delle esposizioni può ridurre eccezionalmente quest'ultimo termine sino a un minimo di tre anni, allorché ritiene che questo termine è giustificato dalla rapida evoluzione di tale o tal altro ramo della produzione. La stessa riduzione del termine può essere concessa alle esposizioni che tradizionalmente in certi paesi si tengono già a intervalli inferiori a cinque anni.
6. Esposizioni speciali di natura differente non possono aver luogo in uno stesso paese a meno di tre mesi d'intervallo.
7. I termini menzionati nel presente articolo decorrono dalla data di apertura effettiva dell'esposizione.

Art. 2

¹ Il presente protocollo resta aperto alla firma dei Governi parte alla Convenzione, in Parigi, dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966 incluso. Detti Governi possono partecipare al presente protocollo.

- a. firmandolo senza riserva di ratificazione, accettazione o approvazione;
- b. notificando, dopo averlo firmato, al Governo depositario, il compimento delle relative procedure costituzionali;
- c. aderendovi, dopo il 31 dicembre 1966.

² Gli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati negli archivi della Repubblica Francese.

Art. 3

Il presente protocollo entrerà in vigore non appena venti Governi se ne saranno fatti partecipi, giusta le modalità specificate nell'articolo 2.

Art. 4

¹ A contare dal 30 giugno 1966, pur se il protocollo ancora non vigesse, ciascun Governo, firmatario o aderente, avrà facoltà di notificare all'Ufficio internazionale delle esposizioni che non parteciperà ad alcuna esposizione generale la cui registrazione sarebbe risultata inammissibile vigendo il protocollo.

² L'Ufficio curerà d'informare via i Governi partecipanti alla convenzione di ogni notificazione pervenutagli giusta il precedente comma, nonchè di tenere a disposizione d'ogni Governo partecipante o no alla convenzione, o di chiunque altro ne lo richiedesse, un elenco dei Paesi che hanno inoltrato la suddetta notificazione.

Art. 5

Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, ogni adesione alla convenzione implica necessariamente l'adesione al medesimo.

Art. 6

Il protocollo non si applicherà alla registrazione d'un'esposizione, la cui domanda fosse già stata accettata dall'Ufficio prima della riunione del 17 novembre 1965 del Consiglio d'amministrazione.

Art. 7

¹ Il Governo della Repubblica Francese informerà i Governi partecipanti alla convenzione di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione od adesione concernente il presente protocollo, come anche dell'entrata in vigore del medesimo.

² Il protocollo è depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun Governo firmatario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Parigi, il 17 novembre 1965.

Campo d'applicazione il 5 luglio 2017¹⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	7 giugno	2012 A	7 giugno	2012
Albania	1° luglio	2008 A	1° luglio	2008
Algeria	17 dicembre	1997 A	17 dicembre	1997
Andorra	3 dicembre	2004 A	3 dicembre	2004
Angola	25 novembre	2011 A	25 novembre	2011
Antigua e Barbuda	15 maggio	1997 A	15 maggio	1997
Arabia Saudita	5 novembre	2007 A	5 novembre	2007
Argentina	7 dicembre	1982 A	7 dicembre	1982
Armenia	25 marzo	2008 A	25 marzo	2008
Austria	8 dicembre	1947 A	8 gennaio	1948
Azerbaijan	19 marzo	2008 A	19 marzo	2008
Bahama	21 maggio	1997	21 maggio	1997
Bahrein	9 novembre	2007	9 novembre	2007
Bangladesh	6 giugno	1997 A	6 giugno	1997
Barbados	26 maggio	1997 A	26 maggio	1997
Belgio	15 aprile	1931	15 aprile	1931
Belize	12 maggio	1997	12 maggio	1997
Benin	18 settembre	2012 A	18 settembre	2012
Bielorussia	30 marzo	1960 A	30 aprile	1960
Bosnia ed Erzegovina	25 marzo	2008	25 marzo	2008
Brasile	17 maggio	1999 A	17 maggio	1999
Bulgaria	31 marzo	1960 A	30 aprile	1960
Burkina Faso	25 marzo	2008 A	25 marzo	2008
Burundi	21 marzo	2008 A	21 marzo	2008
Cambogia	9 aprile	1997 A	9 aprile	1997
Camerun	8 ottobre	2013 A	8 ottobre	2013
Ceca, Repubblica	21 dicembre	1992 S	1° gennaio	1993
Centrafricana, Repubblica	26 marzo	2008 A	26 marzo	2008
Ciad	24 maggio	2013 A	24 maggio	2013
Cile	22 novembre	2007 A	22 novembre	2007
Cina	3 maggio	1993 A	3 maggio	1993
Hong Kong	19 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	15 luglio	2005	15 agosto	2005
Cipro	4 novembre	1999 A	4 dicembre	1999
Colombia	6 giugno	1997	6 giugno	1997
Comore	12 ottobre	2007 A	12 ottobre	2007
Congo (Brazzaville)	22 novembre	2007 A	22 novembre	2007
Congo (Kinshasa)	28 settembre	2007 A	28 settembre	2007

¹⁴ RU 2017 3253 e 3735.Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Corea del Nord	19 novembre	2007 A	19 novembre	2007
Corea del Sud	19 maggio	1987 A	19 maggio	1987
Costa d'Avorio	16 novembre	2007 A	16 novembre	2007
Costa Rica	23 novembre	1982 A	23 novembre	1982
Croazia	14 marzo	2003 A	14 marzo	2003
Cuba	17 novembre	1982	17 novembre	1982
Danimarca	26 marzo	1932	26 aprile	1932
Dominica	5 giugno	1997 A	5 giugno	1997
Dominicana, Repubblica	22 novembre	2007	22 novembre	2007
Ecuador	18 maggio	2007 A	18 maggio	2007
Egitto	22 novembre	2007 A	22 novembre	2007
El Salvador	20 maggio	1997 A	20 maggio	1997
Emirati Arabi Uniti	6 giugno	1997 A	6 giugno	1997
Eritrea	12 marzo	2008 A	12 marzo	2008
Estonia	15 maggio	2009 A	15 maggio	2009
Figi	8 novembre	2007 A	8 novembre	2007
Filippine	13 luglio	1993 A	13 luglio	1993
Finlandia	3 luglio	1937 A	3 agosto	1937
Francia	17 dicembre	1930	17 gennaio	1931
Gabon	17 settembre	2007 A	17 settembre	2007
Gambia	22 novembre	2007 A	22 novembre	2007
Georgia	18 marzo	2008 A	18 marzo	2008
Germania	17 dicembre	1930	17 gennaio	1931
Ghana	14 novembre	2007 A	14 novembre	2007
Giappone	8 gennaio	1965	8 febbraio	1965
Gibuti	11 ottobre	2007 A	11 ottobre	2007
Giordania	10 dicembre	2004 A	10 dicembre	2004
Grecia	21 gennaio	1933	21 febbraio	1933
Grenada	5 giugno	1997 A	5 giugno	1997
Guatemala	18 ottobre	2007 A	18 ottobre	2007
Guinea	5 novembre	2007 A	5 novembre	2007
Guinea Equatoriale	17 dicembre	2004 A	17 dicembre	2004
Guinea-Bissau	15 novembre	2007 A	15 novembre	2007
Guyana	26 maggio	1997 A	26 maggio	1997
Haiti	17 giugno	1949	17 luglio	1949
Honduras	9 novembre	2007 A	9 novembre	2007
Indonesia	5 giugno	1997 A	5 giugno	1997
Iran	14 novembre	2002 A	14 novembre	2002
Islanda	22 gennaio	1999 A	22 gennaio	1999
Israele	10 giugno	1997 A	10 giugno	1997
Italia	19 gennaio	1931	19 febbraio	1931
Kazakistan	4 giugno	1997 A	4 giugno	1997
Kenya	26 ottobre	2001 A	26 ottobre	2001
Kirghizistan	19 novembre	2007 A	19 novembre	2007

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Kiribati	18 settembre	2007 A	18 settembre	2007
Kosovo	10 dicembre	2015 A	10 dicembre	2015
Kuwait	18 settembre	2007 A	18 settembre	2007
Laos	9 maggio	1997 A	9 maggio	1997
Lesotho	26 ottobre	2001 A	26 ottobre	2001
Libano	15 settembre	1947 A	15 ottobre	1947
Liberia	22 novembre	2007 A	22 novembre	2007
Libia	11 marzo	2008	11 marzo	2008
Lituania	2 febbraio	2009 A	2 febbraio	2009
Madagascar	4 giugno	1997 A	4 giugno	1997
Malawi	5 ottobre	2011 A	5 ottobre	2011
Malaysia	18 aprile	1995 A	18 aprile	1995
Maldiva	9 novembre	2007 A	9 novembre	2007
Mali	13 novembre	2007 A	13 novembre	2007
Malta	15 marzo	2000 A	15 marzo	2000
Marocco	14 gennaio	1931	14 febbraio	1931
Marshall, Isole	12 settembre	2007 A	12 settembre	2007
Mauritania	22 aprile	2002 A	22 aprile	2002
Maurizio	12 maggio	2008 A	12 maggio	2008
Messico	7 dicembre	1982 A	7 dicembre	1982
Monaco	29 aprile	1958 A	29 maggio	1958
Mongolia	3 giugno	1997 A	3 giugno	1997
Montenegro	16 luglio	2012 A	16 luglio	2012
Mozambico	9 aprile	2013 A	9 aprile	2013
Namibia	4 giugno	1997 A	4 giugno	1997
Nauru	5 giugno	1997	5 giugno	1997
Nepal	19 novembre	2007 A	19 novembre	2007
Nicaragua	7 dicembre	1982 A	7 dicembre	1982
Niger	5 ottobre	2007 A	5 ottobre	2007
Nigeria	2 gennaio	1963 A	2 febbraio	1963
Norvegia	24 dicembre	1936 A	24 gennaio	1937
Nuova Zelanda	9 aprile	2013 A	9 aprile	2013
Oman	16 gennaio	1997 A	16 gennaio	1997
Paesi Bassi ^a	8 gennaio	1951 A	8 febbraio	1951
Pakistan	4 giugno	2007 A	4 giugno	2007
Palau	3 giugno	1997 A	3 giugno	1997
Panama	16 novembre	2007 A	16 novembre	2007
Paraguay	14 novembre	2007 A	14 novembre	2007
Perù	7 dicembre	1982	7 dicembre	1982
Polonia	4 aprile	1960 A	4 maggio	1960
Portogallo	11 gennaio	1932	11 febbraio	1932
Qatar	21 aprile	1997 A	21 aprile	1997
Regno Unito	2 settembre	1949 A	2 ottobre	1949
Falkland, Isole	15 dicembre	1950	15 dicembre	1950

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Gibilterra	15 dicembre	1950	15 dicembre	1950
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	15 dicembre	1950	15 dicembre	1950
Romania	1° aprile	1960 A	1° maggio	1960
Ruanda	20 marzo	2008 A	20 marzo	2008
Russia	9 giugno	1959 A	9 luglio	1959
Saint Kitts e Nevis	4 giugno	1997 A	4 giugno	1997
Saint Lucia	13 maggio	1997 A	13 maggio	1997
Saint Vincent e Grenadine	25 aprile	1997 A	25 aprile	1997
Salomone, Isole	8 novembre	2007 A	8 novembre	2007
Samoa	13 maggio	1997 A	13 maggio	1997
San Marino	5 ottobre	2004 A	5 ottobre	2004
Seicelle	5 giugno	1997 A	5 giugno	1997
Senegal	5 novembre	2007 A	5 novembre	2007
Serbia	8 gennaio	2010 A	8 gennaio	2010
Sierra Leone	25 marzo	2008 A	25 marzo	2008
Siria	2 luglio	2007 A	2 luglio	2007
Slovacchia	12 luglio	1993 A	12 luglio	1993
Slovenia	2 novembre	2004 A	2 novembre	2004
Somalia	28 marzo	2013 A	28 marzo	2013
Spagna	3 novembre	1971 A	3 dicembre	1971
Sri Lanka	13 novembre	2007 A	13 novembre	2007
Stati Uniti d'America*	10 maggio	2017 A	10 maggio	2017
Sudafrica	1° settembre	1993 A	1° settembre	1993
Sudan	3 agosto	2008 A	3 agosto	2008
Sudan del Sud	28 maggio	2013 A	28 maggio	2013
Suriname	16 maggio	1997 A	16 maggio	1997
Svezia	17 dicembre	1930	17 gennaio	1931
Svizzera	17 dicembre	1930	17 gennaio	1931
Swaziland	14 novembre	2007 A	14 novembre	2007
Tagikistan	19 novembre	2007 A	19 novembre	2007
Tanzania	11 giugno	1997 A	11 giugno	1997
Thailandia	30 marzo	1993 A	30 aprile	1993
Timor Est	19 novembre	2007 A	19 novembre	2007
Togo	10 giugno	1997 A	10 giugno	1997
Tonga	19 novembre	2007 A	19 novembre	2007
Tunisia	17 dicembre	1930	17 gennaio	1931
Turchia	5 ottobre	2004 A	5 ottobre	2004
Turkmenistan	25 settembre	2012 A	25 settembre	2012
Tuvalu	12 settembre	2007 A	12 settembre	2007
Ucraina	30 marzo	1960 A	30 aprile	1960
Uganda	11 giugno	1997 A	11 giugno	1997
Ungheria	1° aprile	1960 A	1° maggio	1960
Uruguay	10 giugno	1983 A	10 giugno	1983

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)			
Uzbekistan	2 giugno	1997 A	2 giugno	1997
Vanuatu	16 novembre	2007 A	16 novembre	2007
Venezuela	23 novembre	1982 A	23 novembre	1982
Vietnam	11 aprile	2003 A	11 aprile	2003
Yemen	5 giugno	1997 A	5 giugno	1997
Zambia	7 aprile	2015 A	7 aprile	2015

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

Il testo, in francese e inglese, può essere ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Per il Regno in Europa.